

Ordinanza n.7 del 14 dicembre 2016

Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016 ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere b), c), e), i), e 6;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, con specifico riguardo alla progettazione in materia di lavori pubblici, che il progetto definitivo deve contenere la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dei

lavori e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre 2016, hanno prodotto, tra l'altro, gravissimi danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, al patrimonio culturale, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Considerato che ciascuna delle sopra menzionate Regioni ha adottato un prezzoario unico e che, pertanto, al fine di garantire il coordinamento delle attività e delle iniziative dirette al tempestivo avvio della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, risulta necessario procedere all'individuazione di un prezzoario unico interregionale da utilizzare nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione, nonché nella fase di esecuzione dei contratti;

2

Considerato, altresì, che l'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati in forza di una metodologia di calcolo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzoario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice - commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto- legge, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 23 novembre 2016.

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

Articolo 1

Approvazione del prezzo unico interregionale

1. L'Allegato 1 della presente ordinanza costituisce, limitatamente all'attività di ricostruzione come individuata e disciplinata nel decreto legge n. 189 del 2016 e nel decreto legge n. 205 del 2016, il prezzo unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, "Prezzo Unico Cratere Centro Italia 2016")

Il "Prezzo Unico Cratere Centro Italia 2016" allegato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei prezzi regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti.

3

2. Ai fini della determinazione dell'entità dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, il costo degli interventi per la ricostruzione privata è quantificato, utilizzando il "Prezzo Unico Cratere Centro Italia 2016".

3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Vasco Errani